

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

STATUTO

APPROVATO CON DELIBERA C.C. 15 DEL 14/3/2002

TITOLO I

Principi fondamentali

Art. 1

Finalità

- 1) Il Comune di Sesto Fiorentino rappresenta la comunità locale, ne promuove lo sviluppo, la qualità della vita con politiche che rendano effettivi i diritti delle persone e delle famiglie e la tutela delle risorse ambientali e naturalistiche.
La quotidiana azione di governo ed amministrativa si basa sul rispetto delle leggi dello Stato e trova ispirazione e fondamento nei valori e nei principi contenuti nella Costituzione Repubblicana.
- 2) Il Comune di Sesto Fiorentino ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e ogni altra forma di violenza esercitata nei confronti di Stati, popoli, gruppi etnici e singoli individui, promuove e persegue la cultura della pace, della cooperazione e della solidarietà tra i popoli e tra tutte le donne e gli uomini e assume le diversità di sesso, cultura, convinzioni ideali e religiose come valori e risorse su cui costruire un'Europa libera, democratica e socialmente equa.
- 3) Il Comune di Sesto Fiorentino contribuisce alla costruzione dell'Europa dei popoli e delle regioni e persegue l'obiettivo della libera circolazione delle persone, delle idee e delle merci in un contesto istituzionale sempre più proteso a valorizzare le specificità territoriali e regionali che si sostanziano nei principi del federalismo e della sussidiarietà tra i livelli istituzionali costituzionalmente riconosciuti.
- 4) Il Comune di Sesto Fiorentino bandisce il fascismo nella sua storica rappresentazione e ogni altra forma si rappresenti nell'epoca contemporanea, così come bandisce ogni altra forma di dittatura e/o totalitarismo perseguita in virtù di principi politici, religiosi e filosofici e in generale ogni forma di limitazione delle libertà individuali e collettive così come sancite nella nostra Carta Costituzionale in coerenza con la storia cittadina e con i valori espressi dalla Resistenza.
- 5) Il Comune di Sesto Fiorentino promuove e sostiene il volontariato e le libere forme associative considerate realtà inestimabili nella tenuta del tessuto sociale cittadino e parte significativa nello sviluppo della civile convivenza. Esse contribuiscono, attraverso il loro impegno, al miglioramento della qualità della vita e all'estensione della protezione sociale nei confronti della cittadinanza. E' compito delle

Istituzioni trovare le forme migliori di integrazione e collaborazione con questo insieme di soggetti senza venir meno ai ruoli e ai compiti normativamente loro assegnati.

Art. 2 Lo Statuto

- 1) Lo Statuto contiene le norme fondamentali del Comune e della comunità di Sesto Fiorentino e, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare indica i principi ed i criteri direttivi per la definizione dell'organizzazione degli Uffici e dei Servizi e determina le attribuzioni degli organi, le forme di collaborazione fra Comuni e Province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi nonché i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente anche in giudizio.
- 2) Lo Statuto dispone per quanto non previsto dalla legge o da altre fonti normative superiori e rinvia ai regolamenti attuativi, in quanto previsti e necessari.

Art. 3 Territorio e Sede comunale

- 1) Il territorio del Comune si estende per Km² 49,04 e confina con i Comuni di Calenzano, Vaglia, Fiesole, Firenze e Campi Bisenzio.
- 2) La sede del Comune è il Palazzo Comunale e può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 4 Stemma e gonfalone

- 1) Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone.
- 2) Lo stemma civico è rappresentato dalla figura di un compasso su scudo di colore rosso e blu, ornamenti esteriori costituiti da un ramoscello di olivo e di quercia legati al centro da un nastro tricolore, verde, bianco e rosso. Lo stemma è sormontato da una corona turrata a merli guelfi.
- 3) Il gonfalone è costituito da un drappo di colore bianco ornato di ricami d'oro con al centro lo stemma comunale e l'iscrizione centrata in oro "Comune di Sesto Fiorentino".
- 4) L'uso del gonfalone in occasione di manifestazioni locali o nazionali che siano espressione di aspettative e interessi generali della popolazione amministrata, come segno della vicinanza e del legame esistente fra il Comune e la società civile, è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 5
Autonomia

- 1) Il Comune di Sesto Fiorentino è un Ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, secondo i principi della Costituzione, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico.
- 2) Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 6
Collaborazione con altri Enti e Unione di Comuni

- 1) Il Comune favorisce ogni forma di collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni ed altri Enti pubblici.
- 2) In particolare il Consiglio Comunale può prevedere la costituzione dell'Unione di Comuni, Ente Locale costituito da due o più Comuni di norma contermini, al fine di esercitare una pluralità di funzioni di loro competenza ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 7
Pari opportunità

- 1) Il Comune favorisce condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali.
- 2) A questo fine in tutti gli organi collegiali del Comune, degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti, deve essere favorita la presenza di entrambi i sessi.

TITOLO II
Organi del Comune

CAPO I

Art. 8

Norme generali

- 1) Sono organi del Comune il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta.
- 2) Il Sindaco e il Consiglio sono eletti contestualmente dai cittadini del Comune, a suffragio universale e diretto secondo le modalità stabilite dalla legge. Sono eleggibili a Sindaco e a Consigliere Comunale gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica che abbiano compiuto il 18° anno di età, nonché i cittadini dell'U.E. ai quali si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n.197.
- 3) Gli Assessori, componenti della Giunta, sono nominati direttamente dal Sindaco.
- 4) Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti compresi in tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti anche per le Aziende pubbliche e per gli organismi ai quali l'Ente partecipa.

CAPO II

Il Consiglio Comunale

Art. 9

Consiglio Comunale

- 1) Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico sulle scelte fondamentali dell'Ente ed esercita il controllo politico ed amministrativo.
- 2) Il Consiglio è composto dal Sindaco e da trenta membri.
- 3) Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale e allo stesso sono attribuiti servizi, attrezzature e risorse finanziarie, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 10

Competenze del Consiglio Comunale

- 1) Il Consiglio Comunale ha competenze esclusive sugli atti fondamentali indicati dalla legge.
- 2) Il Consiglio approva mozioni, ordini del giorno e risoluzioni per indirizzare l'azione del Sindaco e della Giunta sui programmi dell'Ente, sui temi ed avvenimenti di rilievo locale, nazionale o internazionale.
- 3) Il Consiglio stabilisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni riservate dalla legge alla competenza del Sindaco, nonché la nomina dei

rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Gli indirizzi devono essere definiti entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio e sono validi limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare.

- 4) Le deliberazioni sono assunte dal Consiglio con votazione palese, salvo i casi previsti dalla Legge e dello Statuto.

Art. 11

Convocazione del Consiglio Comunale

- 1) La seduta di insediamento del Consiglio Comunale deve essere convocata entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
- 2) Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, straordinaria o d'urgenza.
- 3) Può essere convocato in adunanza straordinaria o d'urgenza su richiesta:
 - a) del Sindaco;
 - b) di un quinto dei Consiglieri assegnati.

In tal caso il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro i termini stabiliti nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 12

Convocazione Consiglio Comunale aperto

- 1) Quando si verificano particolari condizioni o quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, è possibile convocare, con le stesse modalità previste per il Consiglio straordinario, un Consiglio aperto alla partecipazione del pubblico. Il Regolamento stabilirà le forme di convocazione e le modalità di partecipazione del pubblico

Art. 13

Presidente del Consiglio Comunale

- 1) Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco ed i Gruppi Consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio, cura la programmazione dei lavori, presiede e convoca la Conferenza dei Capigruppo, assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri, sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio, riceve le interrogazioni, le mozioni, gli ordini del giorno e le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale dandone comunicazione al Sindaco e agli Assessori competenti, per le risposte nei termini di regolamento.
- 2) Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente, eletto a scrutinio palese fra i Consiglieri Comunali

con maggioranza dei Consiglieri assegnati, nella seduta di insediamento, subito dopo la convalida degli eletti.

- 3) Qualora dopo due votazioni nessun Consigliere abbia raggiunto la maggioranza prescritta, si procederà ad una terza votazione e risulterà eletto colui che riporterà la maggioranza dei voti.
- 4) Nel caso di assenza, impedimento e vacanza del Presidente le funzioni vicarie vengono esercitate dal Consigliere Anziano, individuato secondo le modalità del Testo Unico degli Enti Locali.
- 5) Il Presidente rimane in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale; può essere revocato con mozione di sfiducia sottoscritta da n. 1/3 dei Consiglieri assegnati, approvata con voto palese a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 6) Per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale degli uffici e del personale del Comune, individuati nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 14

Commissioni consiliari permanenti

- 1) Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno Commissioni Consiliari permanenti con funzioni referenti, redigenti e propositive.
Le Commissioni hanno inoltre il compito di curare l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio Comunale al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
- 2) Il regolamento consiliare disciplina il loro funzionamento e la loro composizione garantendo la rappresentanza di tutti i Gruppi Consiliari presenti in Consiglio.
- 3) Alle riunioni delle Commissioni possono partecipare, su invito del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco, gli Assessori, organismi associativi, dipendenti comunali e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
- 4) Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori, ove questi ne facciano richiesta.
- 5) Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

ART. 14 BIS

Commissione Consiliare permanente di controllo

1. E' istituita la Commissione Consiliare permanente di controllo su società, s.p.a., aziende, consorzi, istituzioni, enti concessionari, fondazioni, associazioni e comitati cui partecipa il Comune.

2. La Commissione Consiliare di Controllo esamina i bilanci preventivi e consuntivi convocando tramite il suo Presidente gli amministratori designati o nominati dal Comune, verifica preventivamente tutti gli atti consiliari che attengono agli Enti di cui al comma precedente, disponendone audizioni.
3. La Commissione presenta almeno una volta all'anno al Consiglio una relazione sulla propria attività.
4. La Presidenza della Commissione è attribuita ai gruppi di opposizione.

Art. 15

Commissioni di controllo e garanzia

- 1) Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati può istituire al suo interno Commissioni con fini di controllo e garanzia, composte da un componente per ogni Gruppo Consiliare.
- 2) La Presidenza della Commissione sarà attribuita, all'atto della costituzione, dal Consiglio Comunale ad un Consigliere di un gruppo di opposizione.
- 3) La Commissione lavora in seduta segreta e relaziona al Consiglio che adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza.
- 4) Il potere ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 16

Commissioni di indagine

- 1) Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 17

I Consiglieri Comunali

- 1) I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
- 2) I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 3) Nel caso di sospensione di un Consigliere il Consiglio procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere e delle altre funzioni a tale carica collegate, al

candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti.

La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

In caso di decadenza si fa luogo alla surrogazione a favore del candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

- 4) Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci. La relativa surrogazione deve avvenire nella seduta successiva alla data di presentazione delle dimissioni.
- 5) Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle proprie competenze, può attribuire a singoli Consiglieri specifici incarichi e compiti al fine di favorire il buon andamento dell'attività e dei lavori dell'organo. Il Consigliere incaricato è eletto dal Consiglio Comunale.

Art. 18

Diritti e doveri dei Consiglieri

- 1) I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui sono componenti.
- 2) I Consiglieri Comunali che non intervengono per tre adunanze consecutive, siano esse ordinarie o straordinarie, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con atto scritto, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto tale termine il Consiglio delibera in merito, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.
- 3) Il Consigliere che abbia un qualsiasi interesse, diretto o indiretto, alle proposte di deliberazione deve astenersi dal partecipare al dibattito ed alla votazione.
- 4) I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti e dai rappresentanti delle Società alle quali l'Ente partecipa, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso consentite da norme di correttezza e di buona gestione, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono altresì tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
- 5) I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare all'esame del Consiglio emendamenti, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni secondo le modalità previste dal Regolamento.
- 6) Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune.

- 7) Il Regolamento del Consiglio Comunale può prevedere che il complesso dei gettoni di presenza percepiti dai Consiglieri in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione, il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

Lo stesso atto definisce l'entità in forma percentuale e le modalità per l'applicazione di riduzioni alle stesse indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

Art. 19

Gruppi Consiliari

- 1) I Consiglieri eletti formano gruppi consiliari. Nel caso in cui un gruppo sia formato da un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
- 2) Ciascun gruppo comunica al Presidente il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto o comunque al momento della sua costituzione. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere che abbia riportato maggior numero di preferenze per ogni lista.
- 3) I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, come disciplinato dal Regolamento del Consiglio Comunale.
- 4) Le dotazioni per il funzionamento dei Gruppi, che possono sostanziarsi in spazi, risorse e personale, nell'ottica di favorire e rendere più agevole l'attività istituzionale di ogni Gruppo, sono disciplinate dal Regolamento.

Art. 20

Conferenza dei Capigruppo

- 1) E' istituita la Conferenza permanente dei Capigruppo, quale organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale, che concorre a definire la programmazione e quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

CAPO III

La Giunta Comunale

Art. 21

Composizione e nomina

- 1) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di

Assessori non superiore a 10, tra cui un Vicesindaco, nominati fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

- 2) La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale. Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore, egli cessa dalla carica di Consigliere all'atto di accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti nella medesima lista.
- 3) Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
- 4) All'interno della Giunta Comunale deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi.
- 5) Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva alle elezioni.

Art. 22

Dimissioni e revoca degli Assessori

- 1) Gli Assessori possono essere revocati dal Sindaco, che ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla revoca, unitamente alla nomina del sostituto.
- 2) Gli Assessori presentano al Sindaco le dimissioni per iscritto che hanno efficacia dalla presentazione, salvo casi di ineleggibilità ed incompatibilità nei quali l'efficacia è immediata.
Il Sindaco provvede alla loro sostituzione dandone notizia al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 23

Mozione di sfiducia

- 1) Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale e a scrutinio palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Presidente del Consiglio Comunale.
Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un commissario ai sensi dell'art.141 del T.U..

Art. 24

Ruolo e competenze generali

- 1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni e decisioni collegiali. Compie tutti gli atti d'Amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri organi, al Segretario Comunale, al Direttore Generale e ai Dirigenti.
- 2) Collabora con il Sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. A questo fine adotta provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti ed i criteri cui dovranno attenersi i Dirigenti dei Settori nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive, loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
- 3) All'inizio di ogni esercizio finanziario il Sindaco e gli Assessori definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicano le priorità ed emanano le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e per la gestione, assegnando a ciascun Dirigente una quota parte del Bilancio Comunale commisurata alle funzioni ed ai servizi di competenza del Settore.
Al termine di ogni anno i Dirigenti dei Settori presenteranno una relazione-consuntivo nella quale saranno confrontati i risultati con gli obiettivi.
Le relazioni dei Dirigenti e quelle degli Assessori sono riferite al Consiglio Comunale.

Art. 25

Decisioni della Giunta

- 1) Le decisioni della Giunta Comunale sono atti interni, destinati di norma ai Dirigenti del Comune, la cui natura è costituita da impulsi ed indirizzi, finalizzati, di regola, a far iniziare un procedimento amministrativo. Non comportano impegni di spesa.
- 2) Non sono pubblicate, stante il loro carattere istruttorio e propedeutico. Non sono destinate all'accesso perché non hanno, ancora, di per sé, alcun significato giuridico ed alcuna rilevanza esterna al Comune al di là del rapporto di indirizzo politico-amministrativo con i Dirigenti. Le decisioni diventano pubbliche al momento dell'adozione del conseguente provvedimento.
- 3) Le decisioni della Giunta Comunale sono vincolanti per il Segretario Generale, il Direttore Generale ed i Dirigenti, ferme le attribuzioni conferite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.

Art. 26

Attribuzioni specifiche della Giunta

- 1) La Giunta in particolare nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di

- spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Dirigenti o ai responsabili dei servizi comunali;
- b) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - c) determina, sentiti i Revisori dei Conti, i misuratori e i modelli di rilevazione di controllo interno di gestione, secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
 - d) Conferisce incarichi di consulenza e/o collaborazione di particolare rilevanza ;
 - e) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone;
 - f) decide in ordine all'utilizzo dei beni immobili di proprietà dell'Ente.

Art. 27

Esercizio delle funzioni degli Assessori

- 1) Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta ed esercitano le funzioni delegate dal Sindaco.
- 2) Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti nell'ambito delle aree e dei Settori di attività specificamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
- 3) Gli Assessori partecipano con interventi e relazioni alle sedute del Consiglio Comunale, senza diritto di voto.

Art. 28

Norme di funzionamento

- 1) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti, compreso il Sindaco.
- 2) Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.
Alle stesse partecipano il Segretario Comunale e il Direttore Generale eventualmente assistiti da un funzionario designato per la redazione del verbale.
- 3) Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese.
Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta e nei casi previsti dalla legge.
- 4) Può essere invitato alle riunioni della Giunta chiunque il Sindaco ritenga opportuno sentire.

Art. 29
Programma di governo

- 1) Il Sindaco entro 45 giorni dalla sua elezione, sentita la Giunta, sottopone al Consiglio Comunale il proprio programma di governo, con riferimento agli impegni assunti nel corso della campagna elettorale e con indicazione delle azioni e dei progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 2) Il programma di governo è approvato dal Consiglio Comunale.
- 3) Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche che mediante presentazione di appositi emendamenti devono essere approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.
- 4) Il Consiglio provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio adeguare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle nuove esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.

CAPO IV
Il Sindaco

Art. 30
Il Sindaco

- 1) Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza e di Amministrazione, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2) Ha poteri di indirizzo e di controllo sull'attività degli Assessori, del Direttore generale, del Segretario Comunale, dei Dirigenti, dei Responsabili dei servizi, dei Responsabili degli Uffici e sui Rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società.

Art. 31
Funzioni del Sindaco

- 1) Il Sindaco, nell'ambito di quanto previsto dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) ha la rappresentanza istituzionale dell'Ente, interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune;
 - b) ha la rappresentanza legale dell'Ente in giudizio;

- c) nomina i responsabili dei servizi e degli uffici di staff dell'Ente;
 - d) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali non oltre 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
 - e) dispone l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le società partecipate tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
 - f) promuove e d assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e società partecipate, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati nel programma di governo;
 - g) esercita il potere di delega generale o parziale delle proprie funzioni ad uno o più assessori;
 - h) può delegare funzioni specifiche e/o conferire incarichi di collaborazione anche esterna a persone di sua fiducia;
 - i) adotta i provvedimenti relativi agli orari degli esercizi comunali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici pubblici
 - j) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma;
 - k) convoca i comizi per i referendum di interesse locale;
 - l) nomina il Direttore Generale, previa deliberazione della Giunta;
 - m) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - n) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi di legge;
 - o) decide in ordine alle controversie sulla competenza funzionale che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente.
- 2) In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicesindaco. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo la rappresentanza legale è attribuita all'assessore più anziano di età.

Art. 32 **Vicesindaco**

- 1) Il Vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento. Tale delega dovrà essere comunicata al Prefetto.
- 2) Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, esercita tutte le funzioni l'assessore più anziano di età.

Art. 33 **Pubblicità della situazione economica associativa del Sindaco, Assessori e Consiglieri**

- 1) Per assicurare la massima trasparenza il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali ed i rappresentanti del Comune presso Aziende Speciali, Istituzioni, società ed Enti, al momento dell'elezione o della nomina, e per ogni anno del loro mandato, sono tenuti a rendere pubbliche, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale:

- a) la propria situazione patrimoniale e reddituale;
- b) la propria situazione associativa.

Art. 34

Pubblicità delle spese elettorali

- 1) I Candidati alla carica di Sindaco e le liste candidate alle elezioni comunali, devono presentare, contestualmente al deposito delle liste delle candidature, una dichiarazione delle spese previste per sostenere la campagna elettorale.
- 2) Nei trenta giorni successivi allo svolgimento delle elezioni, gli stessi soggetti dovranno presentare il rendiconto delle spese sostenute al Segretario Generale.
- 3) Entrambi i documenti devono essere pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune.

TITOLO III

Partecipazione Popolare

CAPO I

Istituti della Partecipazione

Art. 35

Partecipazione popolare - diritto

- 1) Sono titolari dei diritti di iniziativa e partecipazione popolare:
 - a) I cittadini italiani e di paesi membri dell'Unione Europea residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b) Gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nel registro della popolazione da almeno tre anni che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Art. 36

Partecipazione degli stranieri

- 1) Il Comune promuove la partecipazione degli stranieri all'attività amministrativa, economica, sociale, culturale e sportiva.
A tale scopo favorisce il costituirsi e lo svilupparsi di organismi che concorrano all'elevamento delle

attività predette, anche sul piano istituzionale. Tali forme sono definite dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione.

Art. 37

La partecipazione delle libere forme associative

- 1) La partecipazione dei cittadini all'attività del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 18 della Costituzione, avviene anche secondo le forme previste dal presente Statuto e dalle norme attuative.
- 2) Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa.
- 3) Gli utenti dei servizi comunali possono costituirsi in comitati di gestione, in conformità a quanto stabilito nel regolamento.

Art. 38

Prerogative delle forme associative

- 1) Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'Albo previsto dal Regolamento degli Istituti di partecipazione potranno:
 - a) essere consultate nelle specifiche materie concernenti le loro finalità o scopo sociale;
 - b) ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate, per la cui concessione è competente la Giunta Comunale;
 - c) presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione di programmi di intervento pubblico.
- 2) Per le Associazioni e le libere forme associative possono essere previste forme di contributo, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento Comunale, adottato ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90.
- 3) Alle associazioni singole o riunite in Comitato il Comune potrà affidare l'organizzazione di manifestazioni, assegnando i fondi necessari e approvando il rendiconto della spesa.

Art. 39

Petizioni, proposte e istanze dei cittadini

- 1) Tutti i cittadini possono rivolgere agli organi dell'Amministrazione petizioni per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente. Le modalità saranno previste nel Regolamento degli Istituti di Partecipazione.
- 2) Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi e bilancio;

- c) espropriazioni per pubblica utilità;
 - d) designazioni e nomine;
 - e) disciplina delle assunzioni di personale, pianta organica del personale e relative variazioni.
- c) Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa. Il Sindaco è tenuto a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento dell'interrogazione.

Art. 40 **Consultazioni dei cittadini**

- 1) Per l'adozione di iniziative o provvedimenti di rilevante interesse il Consiglio o la Giunta, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio e di quanto stabilito dal regolamento, possono effettuare la consultazione preventiva della popolazione. La consultazione, secondo l'oggetto, può essere riservata ad una o più categorie, ai residenti ed operatori economici di quartieri, frazioni od ambiti delimitati del territorio comunale, ovvero estesa a tutta la popolazione.
- 2) La consultazione deve riguardare materie di esclusiva competenza locale, non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali ed è effettuata secondo quanto previsto dal regolamento.

Art. 41 **Referendum**

- 1) Sono previsti referendum consultivi e abrogativi.
- 2) Con il referendum consultivo i titolari di cui all'art. 35, sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento relativi all'Amministrazione del Comune.
- 3) Con il referendum abrogativo i titolari di cui all'art. 35 possono annullare provvedimenti amministrativi.
- 4) L'indizione del referendum consultivo sospende la decisione sulle proposte di deliberazione o su eventuali provvedimenti oggetto delle proposte, salvo casi particolari in cui il Consiglio Comunale, con maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco, non sia di contrario avviso.
- 5) I Referendum non possono svolgersi in coincidenza con elezioni comunali, provinciali, circoscrizionali e se non sono trascorsi almeno 12 mesi dalla precedente consultazione referendaria.
- 6) Non possono formare oggetto di consultazione referendaria i provvedimenti amministrativi adottati sulle seguenti materie:
 - a) lo Statuto e il Regolamento del Consiglio Comunale;

- b) i provvedimenti a tutela delle minoranze etniche e religiose;
 - c) i tributi e le tariffe dei servizi;
 - d) gli atti di bilancio e di assunzione di mutui;
 - e) gli accordi di programma sottoscritti dall'Amministrazione Comunale;
 - f) gli atti relativi a procedimenti espropriativi;
 - g) la disciplina delle assunzioni di personale, la pianta organica del personale e le relative variazioni e tutti gli altri provvedimenti in materia di personale;
 - h) gli strumenti urbanistici;
 - i) le designazioni e nomine di rappresentanti del Comune in altri Enti;
 - j) le ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco;
 - k) i progetti esecutivi di opere pubbliche di interesse comunale e sovracomunale già approvati dai competenti organi deliberanti del Comune; e per cinque anni le materie già oggetto di precedenti referendum.
- 7) Non sono comunque ammessi quesiti referendari la cui formulazione neghi la pari dignità sociale ed eguaglianza delle persone, discriminando la popolazione per sesso, razza, lingua o religione, per condizioni personali ed economiche o per opinioni politiche.
- 8) L'ammissibilità dei referendum viene valutata da una Commissione Tecnica e quindi deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
- 9) Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento degli Istituti di Partecipazione i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative della consultazione e la composizione della Commissione Tecnica per il giudizio di ammissibilità del referendum.
- 10) Il referendum consultivo è promosso dal Sindaco, dal Consiglio Comunale o da 2.500 firme dei titolari di cui all'art. 35.
- 11) Il referendum abrogativo può essere promosso con la raccolta di almeno 2.500 firme dei titolari di cui all'art. 35.

Art. 42

Efficacia dei Referendum

- 1) I referendum sono validi qualora alla votazione abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto e si sia espresso a favore il 50% + 1 dei votanti.

Art. 43

Effetti del referendum consultivo

- 1) Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal Sindaco, il Consiglio Comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di

attuazione o di non ulteriore seguito.

Art. 44
Effetti del referendum abrogativo

- 1) L'esito del referendum è proclamato dal Sindaco.
- 2) In caso di approvazione delle proposte referendarie l'Organo che ha adottato il provvedimento amministrativo oggetto del referendum procede all'accertamento dell'annullamento del provvedimento medesimo.
- 3) L'annullamento ha efficacia dal giorno in cui il referendum si è svolto.
- 4) Il provvedimento annullato non può essere riadottato.

CAPO II
Diritto di accesso e di informazione

Art. 45
Trasparenza

- 1) Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
- 2) Nella sede del Comune sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.

Art. 46
Diritto di informazione

- 1) Il Comune riconosce nell'informazione alla collettività una condizione indispensabile per lo sviluppo della vita democratica e per l'esercizio dei diritti di partecipazione.
A tal fine attua la più completa e imparziale informazione sulle attività e sul funzionamento dei propri uffici e servizi, delle Istituzioni, degli Enti o Aziende partecipate.
- 2) Il Comune si avvarrà, oltre che dei sistemi tradizionali della notifica e della pubblicazione all'albo pretorio, anche di altri sistemi di pubblicazione ritenuti idonei ad assicurare il massimo di conoscenza

attraverso:

- a) i Centri Civici;
- b) l'ufficio relazioni con il pubblico;
- c) collaborazioni con professionisti esterni, sulla base di apposite convenzioni;
- d) a mezzo stampa;
- e) mezzi telematici.

Art. 47

Diritto di accesso

- 1) Sono pubblici tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende speciali e delle Istituzioni e dei gestori dei servizi pubblici, con le limitazioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per l'accesso agli atti.
- 2) Ai cittadini singoli e associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali.

Art. 48

Procedimenti Amministrativi

- 1) Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, ai sensi della L. 241 e del regolamento comunale sul Procedimento Amministrativo.
- 2) L'Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni di merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

CAPO III

Il Difensore Civico

Art. 49

Istituzione

- 1) Il Comune istituisce il Difensore Civico, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dei procedimenti amministrativi. Il Difensore Civico esercita altresì la

funzione di controllo sugli atti del Comune, così come disciplinato dall'art.127 del T.U..

- 2) Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune, ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
- 3) La spesa necessaria al funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico è imputata ad apposito capitolo di bilancio.

Art. 50 **Attribuzioni.**

- 1) Su istanza di cittadini singoli o associati o di associazioni, enti e società che siano titolari di una situazione giuridica soggettiva, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, gli Enti e le Aziende da essa dipendenti, per accertare le irregolarità segnalate.
- 2) Il Difensore Civico può convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica.
- 3) Acquisite tutte le informazioni utili, trasmette per iscritto il proprio parere al soggetto che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.
- 4) La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del Difensore Civico.

Art. 51 **Poteri**

- 1) Il Difensore Civico, per l'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli uffici e di ottenere, nelle ore di servizio, notizie relative a singoli procedimenti per i quali sia stato interessato.
- 2) Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto a conoscenza per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.
- 3) Ha diritto di ottenere, a richiesta, senza oneri di spesa, copia degli atti dell'Amministrazione comunale e di quelli da essi richiamati.
- 4) I Dirigenti, il Direttore Generale ed il Segretario Generale devono rispondere entro 10 giorni alle richieste del Difensore Civico.

Art. 52 **Elezione**

- 1) Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio palese a maggioranza dei due terzi dei

Consiglieri assegnati. Se non viene raggiunto in due votazioni tale quorum, nella successiva seduta del Consiglio viene ripetuta la votazione. Risulta eletto chi consegue il maggior numero di voti.

- 2) Entro novanta giorni prima della scadenza del mandato, la Giunta provvede alla pubblicazione del bando di cui al successivo articolo 53. In caso di vacanza dell'ufficio, la pubblicazione del bando deve avvenire non oltre il quindicesimo giorno dal suo verificarsi.

Art. 53 **Candidature**

- 1) La Giunta approva un bando pubblico per la presentazione delle candidature alla carica, in base ai principi stabiliti dallo Statuto.
- 2) Il bando deve contenere l'indicazione:
 - a) delle funzioni, della durata della carica e del trattamento economico;
 - b) dei requisiti;
 - c) delle cause di ineleggibilità e incompatibilità;
 - d) del termine, comunque non superiore a 30 giorni, e delle modalità per la presentazione delle candidature.
- 3) La domanda deve essere corredata:
 - a) dal curriculum da cui risulti il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 54;
 - b) dalla dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al successivo art. 54.
- 4) Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Presidente del Consiglio Comunale trasmette la domande alla Commissione consiliare competente per gli Affari Generali per l'esame preventivo delle stesse, previa verifica da parte del Segretario Generale del possesso dei requisiti e delle sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità.
- 5) Entro dieci giorni dalla seduta della Commissione, il Presidente del Consiglio Comunale provvede alla convocazione del Consiglio per la nomina.

Art. 54 **Requisiti**

- 1) Il Difensore Civico deve essere persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, dotata di comprovata competenza ed esperienza nelle discipline giuridico-amministrative, che dia garanzia di imparzialità ed indipendenza di giudizio.
- 2) Il Difensore Civico deve inoltre essere in possesso dei requisiti e delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere del Comune.

Art. 55

Durata in carica e revoca

- 1) Il Difensore Civico resta in carica la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile una sola volta, con le stesse modalità della prima elezione.
- 2) Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, a seguito di mozione motivata presentata da un quinto dei Consiglieri assegnati approvata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
- 3) Il Difensore Civico esercita le sue funzioni fino all'elezione del suo successore.

Art. 56

Sede, dotazione organica, indennità, rimborso spese

- 1) L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Casa comunale.
- 2) Dispone di un segretario individuato nell'organico comunale dal Dirigente del Settore Affari Generali.
- 3) Al Difensore Civico compete il rimborso delle spese di viaggio ed un'indennità di carica corrispondente a quella stabilita per gli Assessori.

Art. 57

Organizzazione associata della funzione di Difensore Civico

- 1) Il Comune per rafforzare le dotazioni per il servizio di difesa civica e contenere i costi economici dello stesso può stipulare una convenzione con altri comuni per lo svolgimento in forma associata della funzione di Difensore Civico.

Art. 58

Rapporti con gli organi comunali

- 1) Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale entro il 31 marzo di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità.
- 2) Per i casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico può inviare in ogni momento apposite relazioni al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo consiliari.

CAPO IV
Organismi di Decentramento

Art. 59
Centri Civici

- 1) L'Amministrazione Comunale costituisce in ogni realtà territoriale significativa un Centro Civico, come struttura di base per lo sviluppo delle elementari forme partecipative di tutti i cittadini, singoli ed associati, e delle rispettive attività.
- 2) Le modalità per la costituzione e la gestione di tali Centri nonché le funzioni, il numero, le sedi ed il territorio di riferimento saranno dettate dal Regolamento per gli Istituti di partecipazione.
- 3) Tali Centri:
 - a) costituiscono la sede di base dove i cittadini e le Associazioni, residenti nel territorio di riferimento, possono svolgere le iniziative necessarie per un corretto e pieno utilizzo degli istituti partecipativi previsti dal Titolo III, Capo I, in pieno accordo con il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale;
 - b) rappresentano la sede fondamentale per l'informazione e la consultazione dei cittadini e delle associazioni in merito agli argomenti di importanza comunale e locale sulle modalità di gestione dei servizi prestati dall'Amministrazione Comunale;
 - c) svolgono attività di promozione sociale e culturale nel territorio di riferimento.

Art. 60
Rapporti con gli organi comunali

- 1) I Centri Civici inviano al Consiglio Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

TITOLO IV
Uffici e Personale

CAPO I
Organizzazione degli uffici

Art. 61
Ordinamento degli uffici

- 1) L'organizzazione del Comune si articola in Settori, in cui sono aggregati secondo criteri di omogeneità servizi e unità operative, come disposto dall'apposito regolamento.
- 2) L'articolazione in Settori è disposta con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 62

Organizzazione degli uffici e del lavoro

- 1) Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità, economicità, trasparenza ed efficacia.
Gli uffici devono consentire a tutti i cittadini l'accesso all'attività amministrativa del Comune.
- 2) L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.
- 3) L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
- 4) Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i Sindacati che, secondo gli accordi vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

Art. 63

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

- 1) Il Regolamento in epigrafe disciplina:
 - a) la dotazione organica ed i ruoli complessivi delle qualifiche. La dotazione organica è collegata, annualmente, al piano delle assunzioni;
 - b) l'accesso ai posti;
 - c) i doveri ed i diritti dei dipendenti.

L'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è di competenza della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 64

Direttore Generale

- 1) Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può nominare al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato e secondo criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, un Direttore Generale.

Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi secondo le direttive impartite dal Sindaco, sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza ed esercita tutte le funzioni previste dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario del Comune.

- 2) Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale.
- 3) La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Art. 65 **Dirigenti del Comune**

- 1) Spetta ai Dirigenti del Comune, in via esclusiva:
 - a) l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano il Comune nei confronti di soggetti esterni,
 - b) la gestione tecnica e amministrativa mediante il piano esecutivo di gestione;
 - c) l'organizzazione e la direzione del personale di competenza, i beni strumentali e l'esercizio del potere di controllo delle funzioni assegnate al Settore.

Art. 66 **Funzioni dei Dirigenti**

- 1) I Dirigenti stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti nonché le transazioni extra-giudiziarie e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
- 2) Ciascun Dirigente, per il Settore di competenza, determina di resistere o di agire in giudizio, nonché di stipulare transazioni, per la tutela dei diritti e degli interessi del Comune.
- 3) Il Sindaco può delegare ai Dirigenti ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 67 **Incarichi di funzioni dirigenziali**

- 1) Il Sindaco conferisce gli incarichi di funzioni dirigenziali secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Area Dirigenti e dai contratti integrativi decentrati, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale nonché dei risultati conseguiti in precedenza dai soggetti interessati.
- 2) Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad altri incarichi diversi non si applica l'art. 2103, primo

comma del Codice civile in relazione all'equivalenza delle mansioni.

- 3) I Dirigenti ai quali non sia affidata o sia tolta dal Sindaco la titolarità di Uffici dirigenziali possono essere destinati ad incarichi di studio, di ricerca, di consulenza.
- 4) Gli incarichi di direzione di Uffici Dirigenziali possono essere revocati dal Sindaco nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale, per inosservanza delle direttive impartite, per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione nonché per risoluzione consensuale del contratto individuale.

Art. 68

Responsabilità dei Dirigenti

- 1) I Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli Uffici ai quali sono preposti, della realizzazione del piano esecutivo di gestione, dei programmi e dei progetti loro affidati.

Art. 69

Provvedimenti amministrativi

- 1) I provvedimenti amministrativi adottati dai Dirigenti e dal Direttore Generale possono costituire oggetto di riesame su istanza di titolari di situazioni giuridiche qualificate per gravi e motivate ragioni.
- 2) La richiesta di riesame, che non sospende l'esecutività degli atti, deve essere inoltrata rispettivamente al Direttore Generale e al Sindaco entro 5 giorni dalla comunicazione dell'atto medesimo.
- 3) La definitiva decisione del Dirigente e del Direttore Generale deve essere assunta nel termine di 15 giorni dalla trasmissione della richiesta.

Art. 70

Incarichi di dirigenza

- 1) Con provvedimento motivato del Sindaco la copertura di posti di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avere luogo mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato.
- 2) Il rapporto contrattuale di cui al punto che precede non può avere durata superiore al mandato del Sindaco che lo ha indicato ed è rinnovabile.
- 3) Il procedimento per il conferimento degli incarichi è articolato come segue:
 - a) idonea pubblicità in ordine al posto da coprire con pubblicazione su Bollettino Ufficiale Regione Toscana e due quotidiani di cui uno a livello nazionale e l'altro regionale;
 - b) capacità professionale specifica dimostrata nell'espletamento di concreta attività inerente alle funzioni.

Art. 71

Incarichi di direzione di aree funzionali

- 1) Ai fini di quanto stabilito dal presente articolo, per area funzionale si intende l'aggregazione di uno o più Settori con servizi di altri Settori. Le aree funzionali possono essere istituite, in numero corrispondente o inferiore a quello dei componenti la Giunta, con atto di quest'ultima, per la migliore utilizzazione delle risorse e per l'espletamento di funzioni amministrative.
- 2) L'incarico di direzione a tempo determinato di aree funzionali può essere conferito sia a dipendenti di ruolo che a quelli dell'articolo che precede.
- 3) Nel primo caso l'incarico può essere attribuito a dipendenti in possesso di 1^a qualifica dirigenziale.
- 4) Il provvedimento di competenza del Sindaco deve essere motivato.
- 5) L'incarico può essere rinnovato previa valutazione dei risultati ottenuti.

Art. 72

Collaborazioni esterne

- 1) A soggetti estranei all'Amministrazione Comunale in possesso di specifica professionalità, possono essere conferiti incarichi di collaborazione esterna per obiettivi determinati e mediante la stipulazione di convenzioni a termine.

Art. 73

Servizi Intersettoriali

- 1) La Giunta Comunale può deliberare la costituzione di servizi di collaborazione, di consulenza, di pianificazione, aventi competenza intersettoriale.
- 2) Il Sindaco può affidare la Direzione dei Servizi a personale dipendente o a soggetti di cui agli artt. 70 e 72 dello Statuto.

CAPO II

Segretario Comunale

Art. 74

Funzioni del Segretario

- 1) Il Segretario Comunale esercita le funzioni stabilite dalla legge e quelle attribuite dal Sindaco.

Art. 75
Vice Segretario Comunale

- 1) Il Sindaco nomina tra i Dirigenti un Vice Segretario Comunale, con incarico a tempo determinato, con il compito di coadiuvare il Segretario Comunale.
- 2) Il Vice Segretario Comunale sostituisce di diritto il Segretario in caso di suo impedimento, di vacanza o di assenza anche temporanea e precaria.
- 3) Il Sindaco può attribuire al Vice Segretario la responsabilità di un Settore.

TITOLO V
Responsabilità

Art. 76
Responsabilità verso il Comune

- 1) Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
- 2) Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Direttore Generale, il Vice Segretario Comunale, il Responsabile del Settore e Servizio ed il Responsabile di Unità Operativa che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Art. 77
Responsabilità verso i terzi

- 1) Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
- 2) Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi.
- 3) Il Comune può provvedere a stipulare contratti di assicurazione per danni arrecati da Amministratori e

dipendenti a terzi, escluse le ipotesi di conflitto di interesse con l'Ente medesimo.

Art. 78

Responsabilità dei contabili

- 1) Il tesoriere, l'economista ed ogni altro contabile di fatto o di diritto che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 79

Responsabilità amministrativa

- 1) Il Direttore Generale, il Segretario comunale e tutti coloro che esercitano funzioni dirigenziali rispondono in via amministrativa e contabile dei provvedimenti, degli atti e delle determinazioni di competenza nonché dei pareri espressi sulle proposte di deliberazione.

TITOLO VI

Servizi

CAPO I

Erogazione dei servizi

Art. 80

Servizi pubblici comunali

- 1) Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei Settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
- 2) Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità

locale.

- 3) I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
- 4) Il Comune gestisce i servizi mediante le strutture e con le forme che assicurano la migliore efficienza, ricercando anche la collaborazione con i privati, con i quali può partecipare a società di capitali.
- 5) Il Comune verifica periodicamente il funzionamento dei servizi, in ordine alla loro rispondenza ai bisogni dei cittadini.

Art. 81 **Gestione dei servizi pubblici**

- 1) Il Consiglio Comunale delibera l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni quando si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) mediante contratti di diritto comune, in quanto compatibili con la normativa vigente e la natura dei servizi;
 - g) avvalendosi di Associazioni di volontariato legalmente riconosciute.
- 2) In ogni caso la deliberazione del Consiglio Comunale deve essere accompagnata da un'analisi economica dei costi, dei ricavi e dei benefici di pubblico interesse che motivi la scelta della forma di gestione dei servizi.
- 3) La gestione di ogni servizio deve essere disciplinata da apposito Regolamento.
- 4) Al conto consuntivo devono essere allegate le risultanze economiche e gestionali di ciascun servizio.
- 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

Art. 82 **Designazione e nomina rappresentanti**

- 1) Le designazioni e le nomine di rappresentanti del Comune presso Aziende speciali, Istituzioni, Società ed altri Enti avvengono sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, fra persone che abbiano una

qualificata e comprovata esperienza per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti od Aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

- 2) Per le designazioni e per le nomine si applicano le cause di esclusione alla carica di Consigliere Comunale.
- 3) Per i rappresentanti designati o nominati valgono le disposizioni di cui all'art. 33 quanto alla declaratoria della propria situazione economica patrimoniale ed associativa.
- 4) I rappresentanti del Comune possono essere revocati dall'organo che li ha nominati o designati nei casi di contrasto con gli indirizzi del Consiglio Comunale, di incompatibilità o conflitto con gli interessi rappresentati o comunque per giusta causa.

CAPO II Istituzioni

Art. 83 L'Istituzione

- 1) Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali, educativi e sportivi, senza rilevanza imprenditoriale il Consiglio Comunale può costituire apposite Istituzioni.
- 2) Le Istituzioni perseguono nella loro attività criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, compresi i trasferimenti.
- 3) Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 84 Organi della Istituzione

- 1) Organi della Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
- 2) I componenti del Consiglio d'Amministrazione e il Presidente devono essere in possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente durano in carica quanto il Consiglio Comunale.
- 4) Le funzioni del Consiglio d'Amministrazione e del Presidente sono prorogate fino alla nomina dei

successori.

- 5) Il Direttore e il restante personale della Istituzione sono dipendenti comunali a tutti gli effetti e dunque lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dell'impiego sono uguali.

Art. 85

Nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Direttore

- 1) I componenti del Consiglio di Amministrazione, il cui numero è stabilito nel Regolamento, ed il Presidente sono nominati dal Sindaco secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
- 2) Il Direttore è nominato dal Sindaco fra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti di studio e/o di professionalità inerenti alle funzioni da espletare.

Art. 86

Competenze del Consiglio di Amministrazione

- 1) Spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a) dettare gli indirizzi generali della Istituzione, secondo i programmi stabiliti dall'Amministrazione Comunale;
 - b) deliberare il Bilancio preventivo, annuale e pluriennale;
 - c) approvare il Rendiconto di Gestione;
 - d) deliberare tutti gli oggetti che comportano spese, ad eccezione degli ordinativi di spese attribuiti alla competenza del direttore.

Art. 87

Competenze del Presidente

- 1) Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) rappresentare l'Istituzione;
 - b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
 - c) coordinare l'attività dell'Istituzione con quella del Comune;
 - d) fare proposte di deliberazione.

Art. 88

Competenze del Direttore

- 1) Il Direttore partecipa con funzioni di segretario alle sedute del Consiglio di Amministrazione:
 - a) formula pareri e proposte;

- b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ai provvedimenti del Presidente, dirige e coordina il personale della Istituzione, controfirma gli ordinativi d'incasso e di pagamento, adotta tutti gli atti non riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Art. 89

Organizzazione interna

- 1) Il Regolamento disciplina l'organizzazione interna della Istituzione, ispirandosi ai criteri dettati dallo Statuto per l'organizzazione degli Uffici comunali.
- 2) Il Personale è assegnato all'Istituzione dalla Giunta, sulla base dei programmi di attività dell'Istituzione approvati dal Consiglio Comunale.
- 3) In caso di soppressione della Istituzione il personale dipendente potrà essere destinato ad altri servizi o uffici comunali.

Art. 90

Revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Sindaco può revocare il Direttore, il Presidente o i membri del Consiglio di Amministrazione solo per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o violazione degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale per orientare l'attività dell'Istituzione.

CAPO III

Aziende

Art. 91

Costituzione di Aziende Speciali

- 1) Per la gestione di servizi che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale, il Comune può valersi di Aziende speciali.
- 2) Le Aziende speciali sono Enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
- 3) Le Aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

- 4) Sono organi dell'Azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 92

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente

- 1) I componenti del Consiglio di Amministrazione, il cui numero è stabilito nello Statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio Comunale, che non ricoprono la carica di Revisore dei Conti e che non siano altresì dipendenti del Comune o di altre Aziende Speciali comunali.
- 2) Il Presidente è nominato dal Sindaco secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 93

Durata in carica del Consiglio di Amministrazione e del Presidente

- 1) Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione durano in carica quanto il Consiglio Comunale.
- 2) Le funzioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente sono prorogate fino alla nomina dei successori, che comunque deve intervenire non oltre un mese dalla prima seduta del Consiglio Comunale.

Art. 94

Assunzione del Direttore

- 1) Il Direttore è di norma assunto a seguito di pubblico concorso.
E' altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione di avvalersi delle norme previste dall'art.72 del presente Statuto.
- 2) Al Direttore compete la direzione gestionale dell'Azienda con le conseguenti responsabilità.

Art. 95

Revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Sindaco può revocare il Presidente o i membri del Consiglio di Amministrazione solo per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o violazione degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale.

Art. 96

Rapporti con il Comune

- 1) I bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle Aziende sono approvati dal Consiglio Comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi da questo dettati ed i risultati economici ottenuti e previsti, nelle sessioni rispettivamente dedicate all'approvazione dei bilanci, dei programmi e del conto consuntivo del Comune.

CAPO IV

Altre forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 97

Le altre forme di gestione dei servizi pubblici

- 1) Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza e la economicità, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.
- 2) Forme di gestione dei servizi pubblici possono essere anche le seguenti:
 - a) convenzioni tra il Comune e la Provincia;
 - b) consorzi appositi tra il Comune e la Provincia e/o tra Enti Locali;
- 3) I relativi provvedimenti sono di competenza del Consiglio Comunale.
- 4) Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
- 5) La convenzione deve altresì regolare i conferimenti iniziali di capitali e i beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 98

ConSORZI

- 1) Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni con la Provincia, e/o con altri Enti pubblici per la gestione associata di uno o più servizi.
- 2) A questo fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una Convenzione unitamente allo Statuto del Consorzio.
- 3) La Convenzione stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti

consorziate.

- 4) Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del Consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Art. 99

Accordi di programma

- 1) Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere pubbliche e di programmi di intervento integrati tra una pluralità di Enti, il Sindaco, sentita la Giunta, promuove la conclusione di accordi di programma di cui alla normativa vigente.
- 2) Il Sindaco approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 3) Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro 30 giorni, a pena di decadenza.
- 4) Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta.

TITOLO VII

Finanza e Contabilità

CAPO I

Programmazione e bilanci

Art. 100

La programmazione di Bilancio

- 1) La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano effettivamente acquisibili per realizzarla.

Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.

Art. 101

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

- 1) Contestualmente allo schema di Bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti riferito al periodo di vigenza del Bilancio pluriennale, suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

CAPO II

Gestione del bilancio

Art. 102

Finanziamento della gestione

- 1) Il Comune provvede al finanziamento della propria gestione mediante le entrate provenienti dalle imposte e tasse comunali, dai proventi dei servizi, dalle contribuzioni erariali e regionali e dalle proprie risorse derivanti dalle rendite dei beni.
- 2) Ai rimanenti servizi pubblici, considerati integrativi a quelli ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità, si provvede di norma considerandone la remuneratività senza aggravii per la generalità dei cittadini.

Art. 103

Potestà impositiva

- 1) Il Comune può esercitare una potestà impositiva autonoma nell'ambito e nel rispetto dei principi e delle norme concernenti la finanza pubblica.
- 2) Nessuna imposta può essere deliberata per il finanziamento di singoli interventi o di singole spese.

Art. 104

Diritti del contribuente

- 1) I regolamenti tributari del Comune devono conformarsi ai principi della L.212/00 ed i particolare ai seguenti:
 - a) I regolamenti comunali che non hanno per oggetto materie tributarie non possono contenere disposizioni tributarie;
 - b) Le norme regolamentari tributarie non sono retroattive e le modifiche introdotte si applicano con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo;

- c) Il Comune deve portare a conoscenza dei cittadini, tempestivamente e con mezzi idonei, tutte le norme in materie tributarie di competenza dell'ente medesimo;
- d) Al contribuente non possono essere richiesti documenti o informazioni già in possesso del Comune;
- e) Gli atti del Comune e del concessionario della riscossione devono indicare :
 - il responsabile del procedimento;
 - l'organo amministrativo presso il quale si può chiedere il riesame dell'atto;
 - le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale o amministrativo cui è possibile proporre ricorso.
- f) Non possono essere irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori qualora il comportamento del contribuente derivi da errori o omissioni del Comune o quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza delle norme tributarie o costituisca violazione formale.
- g) Il contribuente può, per iscritto, presentare al Comune, che deve rispondere entro 120 giorni, istanze concernenti l'applicazione delle norme tributarie e dei casi concreti e personali in caso di incertezza sulla interpretazione –l'istanza non sospende le scadenze tributarie. La risposta del Comune è vincolante esclusivamente per l'Ente impositore e per il richiedente e limitatamente alla questione specifica. Qualora il Comune non risponda entro 120 giorni si intende accettata l'interpretazione prospettata dal richiedente.

Art. 105

Tariffe dei servizi pubblici

- 1) La Giunta Comunale, per quanto di competenza, stabilisce le tariffe da porre a carico degli utenti per i servizi pubblici esercitati direttamente o indirettamente, sulla base dei criteri di cui all'art. 117 del Testo Unico Enti Locali.
- 2) Il Comune non potrà, di norma, provvedere ad espletare i servizi pubblici i cui corrispettivi siano inferiori ai costi effettivi se non siano garantite le necessarie risorse finanziarie compensative da parte dello Stato o della Regione che ne abbiano imposto l'obbligo per legge.
- 3) Il Consiglio Comunale, per puntuali e motivate necessità di pubblico interesse, può derogare di volta in volta al principio di cui al precedente capoverso.

CAPO III

La contabilità comunale

Art. 106

Disciplina della contabilità comunale

- 1) La contabilità del Comune è finanziaria, patrimoniale ed economica. I fatti gestionali sono considerati per il rilievo che essi presentano rispettivamente in termini di acquisizione ed impiego di risorse

finanziarie, nonché di costi e ricavi e di variazioni derivanti per il patrimonio dell'Ente.

Art. 107
Contabilità finanziaria

- 1) La gestione finanziaria si svolge nel rispetto del Bilancio di previsione annuale e pluriennale che il Consiglio Comunale delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, in coerenza con gli atti di programmazione contenuti nella relazione previsionale e programmatica.

Art. 108
La gestione del patrimonio

- 1) La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso appositi uffici, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
- 2) La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili del patrimonio disponibile ed adotta i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti.
Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
- 3) I beni del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito, salvo quanto previsto da Regolamento ex art. 12 della L. 241/90.
- 4) I beni immobili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale.
- 5) L'alienazione per i beni mobili e immobili può avvenire nei casi e con le modalità di cui al Regolamento di Contabilità.

Art. 109
Contabilità economica

- 1) La contabilità economica del Comune ha ad oggetto tutti i costi e ricavi di competenza.
- 2) Tale contabilità implementa la contabilità analitica che si basa su un sistema di centri di costo e di provento individuati secondo criteri organizzativi, funzionali o di progetto.

CAPO IV
La revisione economica e finanziaria

Art. 110
Collegio dei Revisori dei Conti

- 1) Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a 2 componenti, il Collegio dei Revisori composto da tre membri selezionati secondo le modalità indicate dalla legge.
- 2) I componenti durano in carica tre anni e non sono revocabili salvo inadempienze. La loro rielezione è consentita per una sola volta.
- 3) Il Regolamento di contabilità disciplina le modalità di funzionamento del Collegio, le procedure in caso di dimissioni, decadenze e revoca dei singoli membri e di reintegrazione del Collegio.
- 4) Per la presentazione delle candidature, si procede a tempestiva ed ampia informazione pubblica, in particolare presso gli ordini professionali interessati.
- 5) Le candidature vengono esaminate dalla Commissione competente che propone al Consiglio Comunale una rosa di nominativi selezionati in ordine ai titoli, alla qualificazione professionale e all'esperienza.

Art. 111
Funzioni e responsabilità dei Revisori

- 1) Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nelle funzioni di controllo e di indirizzo di quest'ultimo e tal fine esprime rilievi e proposte tendenti ad ottenere una migliore efficienza, economicità e produttività della gestione.
- 2) Al Collegio dei Revisori è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione Consiliare che approva il rendiconto della gestione. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
- 3) Ai fini della conseguente valutazione degli Organi competenti i Revisori rispondono della verità delle proprie attestazioni ed adempiono ai propri doveri secondo i precetti della diligenza (art.1710 C.C.) e rettitudine, riferendo immediatamente al Sindaco, al Segretario ed al Dirigente del Servizio Economico Finanziario di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'ente.
- 4) Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, da applicare nei riguardi dei revisori, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli art.2399 e seguenti del codice civile.

5) I Revisori dei Conti hanno accesso agli atti e documenti del Comune.

CAPO V **Controlli interni**

Art. 112 **Il controllo interno**

- 1) Il Comune con i suoi regolamenti individua, oltre ai soggetti che devono effettuare i controlli più avanti indicati, metodologie, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. A tal fine il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale programmatica, il rendiconto e tutti gli altri documenti contabili e programmatici dovranno consentire una lettura per programmi e obiettivi che permetta l'attuazione di forme di valutazione e controllo.
- 2) Tali forme di valutazione e di controllo dovranno promuovere il miglioramento della qualità dei servizi offerti, anche con forme di tutela e di partecipazione degli utenti alla elaborazione di standard qualitativi, nonché l'aumento del soddisfacimento dei bisogni potenziali ed espressi degli utenti.

CAPO VI **Norma di rimando**

Art. 113 **Norma di rimando**

- 1) Per quanto sotto il presente titolo non previsto, si rimanda al Regolamento di Contabilità.

TITOLO VIII **Norme finali e transitorie**

Art. 114 **Revisione dello Statuto**

- 1) Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art.6, comma 4 del T.U..
- 2) La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio

Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

- 3) L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 115 Regolamenti

- 1) Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
- 2) L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere comunale ed ai cittadini ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 del presente statuto.
- 3) I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è diventata esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti ad adeguate forme di pubblicità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
- 4) Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti medesimi.

Art. 116 Entrata in vigore

- 1) Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
- 2) Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 3) Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
- 4) Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

